



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO: "Verde Abbraccio O.D.V."

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S."), con particolare riferimento agli artt. 32-34, l'Associazione denominata "**Verde Abbraccio**", di seguito indicata anche come "Associazione". Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione sarà aggiunto l'acronimo "ODV", senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi: "**Verde Abbraccio O.D.V.**" oppure "**Verde Abbraccio organizzazione di volontariato**" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha **sede legale** in Salerno - via Ostaglio - n. 133 e sede distaccata in Giffoni Valle Piana (SA) - Frazione Ornito - località Casone. Il trasferimento della sede legale è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha una durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività d'interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, servizio civile universale ai sensi del DL 6 marzo 2017, n. 40, organizzazione della formazione naturalistica, ambientale e sociale nelle Scuole.
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - promuovere il rapporto tra uomo, natura ed ambiente in modo da consentire una equilibrata armonia, anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute, intesa come bene individuale e collettivo;
 - combattere nell'interesse della collettività, con tutti i mezzi idonei e leciti, gli attentati ai delicati equilibri naturali, già così duramente provati, per evitare imprevedibili ripercussioni sul futuro dell'umanità;
 - realizzare attività che insegnino il rispetto dell'ambiente come stile di vita, valide per qualsiasi fascia d'età;
 - permeare tutte le attività associative nell'interesse per l'ambiente, mediante misure che combattono l'inquinamento ambientale.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:



- organizzare manifestazioni, attività d'istruzione, raccolta di documentazione e di dati, mostre, proiezioni di film e diapositive, convegni, seminari, dibattiti, escursioni, gite e visite guidate nelle oasi e nei parchi naturali, nel territorio boschivo, montano, lungo i corsi d'acqua e nelle zone di produzione e riproduzione della fauna e della flora al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio ecologico - ambientale e faunistico;
 - promuovere, favorire e collaborare a tutte le manifestazioni culturali, ambientali, sportive e ricreative promosse sul territorio, purché esse forniscano precise garanzie di tutela, rispetto e conservazione della flora, della fauna e del paesaggio ambientale;
 - operare per la diffusione di informazioni idonee tramite il web o, anche, attraverso testate giornalistiche, per far conoscere tutti gli atti amministrativi degli Enti e delle Amministrazioni locali inerenti: spettacoli e manifestazioni, contributi, finanziamenti, ambiente e raccolta differenziata, viabilità, e tutto quanto attiene agli scopi statuari;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- promuovere l'arte in tutte le sue forme, al fine di favorire le opportunità di dialogo "emozionale" tra le persone che vivono in situazioni di "agio" con quelle che vivono un disagio sociale e l'utilizzo di "linguaggi non verbali" utili a diffondere i valori positivi legati alla solidarietà e contaminare la comunità per ritrovare un dialogo con il territorio;
 - promuovere attività teatrali, musicali e culturali, dirette e guidate da esperti del settore, coinvolgendo come protagonisti delle iniziative i giovani e in particolare quelli svantaggiati.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- organizzare gite turistiche, religiose e culturali, in collaborazione con altri enti o associazioni, destinate a persone che non hanno risorse per permetterselo;
 - promuovere e organizzare colonie marine per ragazzi disagiati;
 - organizzare percorsi culturali per conoscere le bellezze naturali, storiche e artistiche del territorio;
 - organizzare escursioni naturalistiche, con risvolti di carattere storico e culturale.
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- educazione, formazione/informazione e sensibilizzazione rivolte principalmente ai giovani, da realizzare preferibilmente in contatto con gli istituti scolastici;
 - orientamento dei giovani verso una cultura "della partecipazione", alla vita di comunità e ai valori legati alla solidarietà;
 - animazione ludiche, sportive e ricreative rivolte a minori, adolescenti e giovani a rischio di devianza sociale per favorire percorsi di integrazione, stimolare la loro capacità di socializzazione e contribuire allo sviluppo culturale e civile degli stessi e delle loro famiglie.
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- favorire, attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare con la collaborazione delle aziende agricole, delle cooperative sociali e i servizi sociali delle istituzioni locali, il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni.
 - applicare le politiche del welfare in ambito territoriale attraverso l'agricoltura sociale, coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini;

- creare una fattoria tradizionale, o un allevamento di animali di vario genere, economicamente e finanziariamente sostenibile, e gestita da una o più persone associate, che svolga la propria attività agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato in maniera "integrata" e a vantaggio di soggetti deboli (portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani, etc.), residenti in aree fragili (montagne o centri isolati). Il tutto solitamente in collaborazione con istituzioni pubbliche;
 - coinvolgere gli operatori in iniziative agricole socialmente utili (si pensi agli assistenti sociali, psicologi, educatori, operatori agricoli e zootecnici, ecc) sotto il profilo terapeutico e riabilitativo, praticando terapie assistite con gli animali (ippoterapia, onoterapia) e quelle orto-culturali;
 - favorire la riappropriazione da parte dell'individuo del proprio ruolo in società da un punto di vista professionale e il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione delle tecniche e le pratiche agricole.
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- orientare le persone, in particolare gli adolescenti, verso una cultura "della partecipazione" alla vita di comunità e ai valori legati alla solidarietà attraverso le attività sportive, organizzate dall'Associazione o da altri soggetti;
 - organizzare attività di animazione ludiche, sportive e ricreative rivolte a minori, adolescenti e giovani a rischio di devianza sociale per favorire percorsi di integrazione, stimolare la loro capacità di socializzazione e contribuire allo sviluppo culturale e civile degli stessi e delle loro famiglie;
 - promuovere azioni volte a sviluppare le attività manuali, motorie e quelle ludico sportive rivolte a disabili, minori, adolescenti e giovani a rischio di devianza;
 - organizzare giornate sport-natura, promuovendo l'utilizzo di mezzi non inquinanti, escursionismo inclusivo anche per persone con disabilità fisiche o mentali;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- attivare il pronto soccorso sociale e i banchi alimentari, d'indumenti e farmaceutici a favore di coloro che si trovano in situazioni, anche temporanee, di disagio, di isolamento e di povertà;
 - incrementare la fornitura di servizi gratuiti ai bisognosi sia per l'igiene personale sia per fornire gli strumenti necessari, curare il disagio psichico e le condizioni precarie di salute;
 - promuovere e svolgere attività ed iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana;
 - organizzare e svolgere azioni di recupero, riutilizzo e contrasto dello spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale.
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; tutelare in tutte le forme i diritti civili delle persone che vivono un disagio sociale, economico, fisico e mentale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- favorire gli incontri tra soggetti senza alcuna discriminazione politica, razziale e religiosa, onde facilitarne il dialogo ed arricchire le rispettive culture in materia di non violenza, difesa non armata e tutela dei diritti civili;
 - trasmettere a tutti gli associati, volontari, bambini, cittadini italiani e stranieri il rispetto per le regole di comportamento in maniera generale e soprattutto, in materia di sicurezza personale e ambientale;
 - far acquisire ai soci e ai volontari disponibili la certificazione che autorizza allo svolgimento di servizi di sicurezza, previo un adeguato corso pratico di preparazione, quindi saranno impiegati in tutte le iniziative associative per adempiere il loro compito di prevenzione e mitigazione di possibili rischi connessi alle attività;



- far partecipare tutti i volontari, in qualsiasi veste impegnati in attività associative a un corso di formazione pratico sul comportamento etico e in materia di sicurezza personale e ambientale;
 - promuovere attività culturali ed educative per la formazione ed informazione sulla legalità, la non violenza e la tutela dei diritti civili per gli associati e per tutti gli interessati con: pubblici convegni, dibattiti, seminari, workshop, avvalendosi anche del supporto di esperti;
 - promuovere esperienze aggregative fra cittadini e la partecipazione attiva per il superamento di ogni forma di disagio, di discriminazione sociale e culturale.
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretano mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- svolgere servizio di mediazione familiare per mantenere aperta la comunicazione tra i genitori separati o in via di separazione al fine di analizzare ed affrontare gli eventuali conflitti nella gestione dei figli ed individuare buone prassi condivise che possano aiutare il miglior esercizio della loro funzione genitoriale anche dopo la rottura del legame di coppia;
 - promuovere giornate dedicate alle famiglie che mirino a ricucire e/o rafforzare i rapporti familiari tra diverse generazioni.

Per l'attività d'interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà in seguito indicata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione opererà anche in rete con altri organismi, associazioni, enti pubblici e privati sia a livello locale sia nazionale.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni di livello superiore.

Articolo 3 – Soci.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 del C.T.S.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e s'impegnano al rispetto dello statuto vigente, che intendono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera o portando interessi omogenei, con le loro competenze e conoscenze.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "**soci ordinari**", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione sono denominati "**soci fondatori**".

Tutti i soci hanno medesimi diritti e obblighi rispetto all'Associazione e saranno assicurati come per legge.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche o giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di pagare la quota annuale associativa deliberata dall'Assemblea, di cooperare nell'interesse dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto in Assemblea, diritto di essere informati sulla vita e sulle deliberazioni dell'Associazione.

La quota associativa deliberata dall'Assemblea è valida per anno solare, essa può essere richiesta in dodicesimi su disposizione del Presidente dell'Associazione.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; tuttavia, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche ricorrendo - nei limiti di legge - ai propri associati.

Tutti i soci, che prestano attività assidua, devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del DLGS 117/2017.

Articolo 4 – Adesione.

Le persone fisiche e giuridiche che intendono far parte dell'Associazione devono produrre domanda scritta su specifico modulo dell'Associazione che deve contenere la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta d'iscrizione deve dare atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concedere l'autorizzazione al trattamento degli stessi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Articolo 5 – Diritti dei soci.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il loro voto, secondo quanto meglio stabilito nel seguito del presente statuto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, come previsto dall'Art. 17 comma 4 del C.T.S., purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le modalità e le procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale.

I diritti garantiti al socio persona giuridica sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 6 – Obblighi dei soci.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi associativi, potrà essere espulso dall'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato in modo adeguato e trasparente la delibera. L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo e il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di trenta giorni prima della scadenza dell'iscrizione.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente e il Vicepresidente.

Sindaco, organo monocratico garante.

l'Organo di controllo. Organo obbligatoriamente da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;

l'Organo di revisione. Organo obbligatoriamente da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione o essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dall'Art. 17 comma 4 del C.T.S., purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 9 – Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta di tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni e i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'Associazione, in particolare:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo - in numero compreso tra 3 e 7, sulla base di uno specifico Regolamento elettorale approvato dalla stessa Assemblea o, in assenza di Regolamento, indicando il numero dei consiglieri da nominare (per acclamazione o con votazione a scrutinio segreto) con specifica delibera assembleare;



- nomina il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione soltanto in fase di costituzione dell'Associazione nell'atto previsto per legge;
- stabilisce la quota associativa annuale che dovranno versare i soci;
- nomina e revoca l'Organo monocratico di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Ogni socio potrà intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre associati (se stesso più due per delega).

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di altri organi o funzioni sociali e persone invitate a interloquire su specifiche questioni, su richiesta del Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché esso non sia inferiore al 20% degli aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Essa è valida con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, rappresentati anche per delega.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Sia nell'Assemblea ordinaria sia in quella straordinaria, ogni socio ha diritto a un voto. Sono ammesse due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione alla Commissione Elettorale, che verifica la loro validità.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'Art. 8 - alinea 4, del presente statuto.

L'Assemblea, convocata per la nomina del Consiglio Direttivo, indica anche il numero dei componenti, se non diversamente disposto da specifico Regolamento elettorale.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, codesto organo svolge i compiti di seguito elencati:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione; i quali però, solo all'atto della costituzione dell'Associazione previsto per legge, sono nominati dall'Assemblea.
- assegna e revoca l'incarico sociale della funzione di Tesoriere, stabilendone i relativi compiti;
- delega specifici compiti al Presidente;
- promuove le attività dell'Associazione, autorizzando la relativa spesa;
- redige un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, disciplinerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assume eventuale personale dipendente dell'Associazione, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dall'articolo 16 comma unico del Codice del Terzo Settore, e provvede al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio e dalle leggi vigenti;
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assume i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo per l'anno che verrà entro il mese di gennaio dell'anno in corso e quello consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello interessato;
- propone all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- compie operazioni economiche a nome per conto dell'Associazione per spese di qualsiasi importo.
- delibera circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal C.T.S. e dagli atti ivi richiamati su specifiche indicazioni del Tesoriere;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e deferisce all'Assemblea gli associati per cui ravveda i presupposti per l'espulsione;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo

provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione, secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, che coadiuverà il Presidente e avrà i seguenti compiti:

- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri, della contabilità dell'organizzazione e alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e su disposizione del Presidente.

La funzione di Tesoriere può essere assolta da un consigliere o da un socio. Il Presidente, in mancanza di nomina del Tesoriere, dovrà svolgere le funzioni assegnabili alla predetta figura.

Articolo 11 – Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, compresa la stipula di contratti inerenti alle attività sociali.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, solo all'atto della costituzione dell'Associazione previsto per legge, è nominato dall'Assemblea.

Dura in carica per lo stesso periodo previsto per i Consiglieri e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta quella dell'intero Consiglio Direttivo.

Entro un mese dopo la scadenza del mandato assegnato al Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali con i criteri stabiliti dal Regolamento elettorale e, in sua assenza, dalle modalità dettate dalla stessa Assemblea elettorale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività, può disporre il pagamento in dodicesimi della quota associativa stabilita dall'Associazione, se l'iscrizione avviene nel corso dell'anno e non all'inizio.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Presidente può nominare un Segretario, il quale lo coadiuverà nei seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in mancanza di nomina di Segretario dovrà svolgere le funzioni assegnabili alla predetta figura.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 12 – Sindaco, organo monocratico garante.

Il Sindaco è l'organo monocratico di controllo e di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Sindaco svolge i compiti di seguito elencati:

- controlla l'attuazione delle norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione;



- dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali;
- controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi e di tutela della riservatezza dei dati personali;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Il Sindaco è nominato dall'Assemblea, sia tra i soci sia tra persone esterne all'Associazione, allo stesso non può essere assegnato alcun compenso per l'attività istituzionale, ma solo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza della sua carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione e la sua specifica funzione cessa con la nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 12 bis – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S. I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 12 ter – Revisione legale dei conti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 – Divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 15 – Risorse economiche.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 16 – Bilancio di esercizio.

L'Associazione deve redigere il bilancio di previsione dell'esercizio per ciascun anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro, nel caso contrario, esso sarà redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il mese di maggio e quello preventivo entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Articolo 17 – Bilancio sociale e informativa sociale.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Articolo 18 – Libri Sociali.

L'Associazione deve tenere i seguenti manuali:

- libro dei soci;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo;

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del DLGS n. 117/2017 e s.m.i.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Volontari.

I volontari sono persone, che per loro libera scelta, svolgono - per il tramite dell'Associazione - attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 C.T.S.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in uno specifico registro.

I volontari che prestano attività assidua devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 – Lavoratori.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22 – Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle successive modifiche e integrazioni, dal Codice Civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

